

BIBLIOTECA DI RICERCA  
AREA UMANISTICA

937

USS

L

cll

UNIVERSITÀ DI NAPOLI  
FEDERICO II

FEDERICO II

GUIDA  
ALLO STUDIO DELLA CIVILTÀ  
ROMANA ANTICA

DIRETTA DA  
VINCENZO USSANI

HANNO COLLABORATO AI DUE VOLUMI\*:

A. ADRIANI - G. A. AMATUCCI - V. ARANGIO-RUIZ - F. ARNALDI  
L. BANTI - P. BAROCELLI - E. BRECCIA - P. BREZZI - G. CALZA  
G. CAPUTO - L. S. CESANO - L. DALMASSO - A. DEGRASSI - L. DE RE-  
GIBUS - G. FARENGA USSANI - C. FOLIGNO - G. GIANNELLI  
G. GIOVANNONI - A. GUARINO - L. LAURENZI - AD. LEVI  
M. LENCHANTIN - G. LUGLI - E. MALCOVATI - D. MUSTILLI  
L. OLIVIERI SANGIACOMO - B. PACE - M. PALLOTTINO - E. PARA-  
TORE - A. PASSERINI - G. B. PIGHI - G. PUGLIESE - G. RICCIOTTI  
P. ROMANELLI - A. SALVATORE - J. SCUDIERI RUGGIERI - A. SEGRÈ  
T. SIUSTA - G. SPANO - N. TURCHI - F. R. VIEILLEFOND.

\* IL II VOLUME È IN CORSO DI STAMPA.

ISTITUTO EDITORIALE DEL MEZZOGIORNO  
NAPOLI - ROMA - MILANO

1952

ANTONIO GUARINO

IL DIRITTO ROMANO

CARATTERI E FONTI

## I.

### Introduzione.

1. Generalità. — 2. Periodi della storia del diritto romano.

**1. Generalità.** — L'antico detto « ubi societas et ibi ius » sta a significare che il diritto è un fenomeno naturale, anzi indispensabile di ogni aggregato sociale. Esso, invero, deriva dalla necessità di coordinare e disciplinare le azioni degli uomini nella società, al fine di garantire la vita tranquilla e lo sviluppo pacifico di questa.

Appunto per ciò, di pari passo con la formazione di un « potere politico » — espressione dell'autorità dello Stato sui suoi sudditi — ha sempre proceduto, in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, la formazione parallela di un « ordinamento giuridico ». La formazione, cioè, di un sistema più o meno organico di regole generali di condotta (*normae agendæ*), appoggiate sul comune convincimento della loro imperiosa necessità ed adeguatamente garantite dalla forza preminente dello stesso potere politico.

Così è avvenuto — e non poteva essere diversamente — anche per la civiltà di Roma. E nostro intento è qui di illustrare per sommi capi le caratteristiche fondamentali e le linee maestre dello sviluppo storico del diritto romano, soffermandoci particolarmente sui mezzi e i modi di produzione delle sue norme (c. d. « fonti di produzione »), nonché sull'apporto recato all'evoluzione del diritto romano dalla « giurisprudenza », cioè dagli studi che furono dedicati in Roma alla materia giuridica.

**2. Periodi della storia del diritto romano.** — I termini estremi, iniziale e finale, della storia del diritto romano sono quelli stessi della storia romana generale: dall'VIII secolo a. C. sino

